

Legge federale sulle persone e le istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 40 e 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del ...²;

visto il parere del Consiglio federale del ...³,

decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina:

- a. le misure atte ad assistere, a collegare tra loro e ad informare gli Svizzeri all'estero, i loro diritti politici, l'aiuto sociale che può essere loro accordato nonché il sostegno a specifiche istituzioni;
- [b. la promozione delle scuole svizzere e di altre forme di trasmissione dell'istruzione svizzera all'estero;]⁴
- c. la protezione consolare accordata dalla Svizzera e gli altri servizi consolari.

² Non disciplina la protezione diplomatica.

³ Sono fatte salve le disposizioni di trattati internazionali applicabili alla Svizzera.

Art. 2 Scopo

Con la presente legge la Confederazione intende:

- a. disciplinare in modo unitario e coerente i diritti e i doveri delle persone e delle istituzioni svizzere all'estero nonché i servizi che essa fornisce loro;
- b. promuovere le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera;
- c. agevolare la mobilità internazionale degli Svizzeri;

¹ RS 101

² FF XXXX YYY

³ FF XXXX YYY

⁴ Solo nel caso in cui il progetto di legge federale sulla formazione svizzera all'estero sia integrato nella presente legge.

- d. promuovere all'estero la presenza della Svizzera [,in particolare della formazione svizzera,]⁵ e la rete di contatti.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

- a. Svizzeri all'estero: i cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera e iscritti al registro degli Svizzeri all'estero;
- b. registro degli Svizzeri all'estero: il sistema d'informazione «Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all'estero (VERA)» del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e i documenti cartacei;
- c. Stato di residenza: Stato estero nel quale sia stabilita o riconosciuta una rappresentanza oppure nel quale soggiorni la persona in questione;
- d. rappresentanza: una missione diplomatica, un posto consolare o qualunque altra rappresentanza all'estero che si assuma funzioni consolari per conto della Svizzera.

Art. 4 Disposizioni legislative dello Stato di residenza

Le autorità e le rappresentanze svizzere rispettano le disposizioni legislative dello Stato di residenza.

Art. 5 Responsabilità individuale

Chiunque prepari e svolga un soggiorno all'estero oppure eserciti un'attività all'estero è responsabile in prima persona.

Art. 6 Raccomandazioni

Il DFAE può pubblicare informazioni e raccomandazioni, in particolare consigli di viaggio.

Art. 7 Sportello unico

¹ Il DFAE è l'interlocutore principale delle persone e delle istituzioni svizzere all'estero.

² Fornisce i servizi consolari avvalendosi di norma della propria rete di rappresentanze.

³ Coordina il trattamento delle domande pervenute con i competenti organi dell'Amministrazione federale e dei Cantoni ai quali sono assegnati compiti previsti dalla presente legge.

⁵ Solo nel caso in cui il progetto di legge federale sulla formazione svizzera all'estero sia integrato nella presente legge.

Art. 8 Strategia di politica estera

Nel definire la propria strategia di politica estera il Consiglio federale tiene conto degli interessi delle persone e delle istituzioni svizzere all'estero.

Titolo 2: Svizzeri all'estero

Capitolo 1: Rete di contatti e informazioni

Art. 9 Rete di contatti

¹ Le rappresentanze curano le relazioni con la comunità degli Svizzeri all'estero e si servono della loro rete di contatti.

² La Confederazione cura i contatti con le istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera e che contribuiscono a migliorare l'assistenza a favore dei cittadini elvetici all'estero e a intensificare i contatti di questi ultimi, in particolare con l'Organizzazione degli Svizzeri all'estero.

Art. 10 Informazione

¹ La Confederazione informa gli Svizzeri all'estero, in forma elettronica o cartacea, sui loro diritti e doveri nonché sulle tematiche legate alla presente legge.

² In particolare, il DFAE può mettere a disposizione in forma elettronica una raccolta delle basi legali che riguardano gli Svizzeri all'estero o avvicinare questi ultimi alle istituzioni e alla vita politica svizzera.

Capitolo 2: Registro degli Svizzeri all'estero

Art. 11 Iscrizione al registro degli Svizzeri all'estero

¹ I cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera hanno diritto all'iscrizione al registro degli Svizzeri all'estero.

² L'iscrizione è il requisito per esercitare i diritti e i doveri degli Svizzeri all'estero e accedere ai servizi forniti dalle autorità svizzere conformemente al presente titolo. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni nei casi di indigenza o nelle situazioni d'emergenza.

Art. 12 Iscrizione

¹ Per essere iscritti nel registro degli Svizzeri all'estero è necessario annunciarsi presso la rappresentanza competente.

² È competente la rappresentanza del luogo di domicilio del cittadino svizzero all'estero. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

³ La competente rappresentanza invita il cittadino minorenne iscritto al registro degli Svizzeri all'estero a confermare l'iscrizione al raggiungimento della maggiore età secondo il diritto svizzero.

Art. 13 Comunicazione di cambiamenti

¹ Gli iscritti al registro degli Svizzeri all'estero sono tenuti a comunicare alla competente rappresentanza ogni cambiamento o complemento da apportare ai dati che li riguardano.

² Se in seguito a un cambiamento di domicilio all'estero o per altri motivi la competenza passa a una rappresentanza diversa, l'annuncio iniziale resta valido per la nuova rappresentanza competente.

³ I Comuni svizzeri notificano al DFAE tutti gli annunci di cittadini svizzeri che rimpatriano.

Art. 14 Cancellazione dal registro e distruzione dei dati

¹ L'iscrizione al registro è cancellata su richiesta del cittadino svizzero all'estero .

² La cancellazione avviene d'ufficio se la persona iscritta:

- a. ha scelto il domicilio in Svizzera;
- b. non possiede più la cittadinanza svizzera;
- c. era iscritta da minorenne al registro degli Svizzeri all'estero e, al raggiungimento della maggiore età ai sensi del diritto svizzero, non ha confermato l'iscrizione entro 30 giorni nonostante l'invito a farlo;
- d. è deceduta;
- e. non è o non è più raggiungibile all'indirizzo indicato;
- f. è dichiarata scomparsa.

³ La distruzione dei dati è disciplinata nelle disposizioni d'esecuzione.

Capitolo 3: Diritti politici

Art. 15 Diritto applicabile

¹ Salvo disposizioni contrarie della presente legge o delle prescrizioni esecutive, per gli Svizzeri all'estero vige la legislazione sui diritti politici degli Svizzeri in patria.

² Per i diritti politici in materia cantonale e comunale è riservato il diritto cantonale.

Art. 16 Estensione

¹ Ogni Svizzero all'estero che ha compiuto il 18° anno di età può partecipare alle votazioni ed elezioni federali e firmare domande d'iniziativa e referendum federali.

² L'eleggibilità è determinata secondo l'articolo 143 della Costituzione federale.

Art. 17 Esclusione dal diritto di voto

Per persone interdette escluse dal diritto di voto ai sensi dell'articolo 136 capoverso 1 della Costituzione federale s'intendono gli Svizzeri all'estero che:

- a. secondo il diritto svizzero sono sottoposte a curatela generale, o rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale, a causa di durevole incapacità di discernimento; oppure
- b. secondo il diritto straniero sono sottoposte, a causa di durevole incapacità di discernimento, a una misura di protezione degli adulti che inibisce l'esercizio dei diritti civili, a condizione che una misura di protezione degli adulti avrebbe potuto essere pronunciata anche in virtù del diritto svizzero.

Art. 18 Esercizio del diritto di voto

¹ Gli Svizzeri all'estero esercitano il diritto di voto nel loro ultimo comune di domicilio.

² Se non hanno un comune di domicilio, esercitano il diritto di voto nel loro comune d'origine. Se hanno diversi comuni d'origine, lo esercitano nel comune d'origine che hanno scelto al momento dell'iscrizione di cui all'articolo 12.

³ Il voto può essere espresso deponendo personalmente la scheda nell'urna o per corrispondenza.

⁴ D'intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale promuove la sperimentazione del voto elettronico per gli Svizzeri all'estero, conformemente all'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

Art. 19 Iscrizione e radiazione nel catalogo elettorale

¹ Gli Svizzeri all'estero che intendono esercitare i diritti politici ne informano il Comune di voto per il tramite della rappresentanza svizzera. Il comune di voto li iscrive nel catalogo elettorale.

² Se intendono rinunciare all'esercizio dei diritti politici, lo comunicano al loro comune di voto tramite la competente rappresentanza.

³ Se vengono meno le condizioni per l'esercizio dei diritti politici, se il cittadino svizzero all'estero rinuncia a esercitare i propri diritti politici oppure se il materiale di voto è rinviato al mittente per tre volte consecutive perché non ha potuto essere consegnato al destinatario, il comune di voto radia la persona in questione dal catalogo elettorale.

⁴ Il comune di voto e il DFAE si informano reciprocamente dei cambiamenti e delle radiazioni di dati pertinenti ai fini del diritto di voto nel catalogo elettorale o nel registro degli Svizzeri all'estero.

Art. 20 Catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero

¹ Il Cantone tiene il catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero in modo centralizzato presso l'amministrazione cantonale o l'amministrazione del suo capoluogo.

² Può tenere il catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero in maniera decentralizzata se i dati:

- a. sono armonizzati e informatizzati in tutto il Cantone, oppure

- b. sono periodicamente consolidati su supporto elettronico presso un ufficio centrale.

Art. 21 Misure di promozione

Nei limiti dei crediti accordati, la Confederazione può adottare misure che facilitino l'esercizio dei diritti politici agli Svizzeri all'estero.

Capitolo 4: Aiuto sociale

Sezione 1: Principio e misure preventive

Art. 22 Principio

La Confederazione concede l'aiuto sociale agli Svizzeri all'estero che vivono in stato d'indigenza alle condizioni previste nel presente capitolo.

Art. 23 Misure preventive

La Confederazione può, in casi speciali, prendere o appoggiare provvedimenti atti a proteggere gli Svizzeri all'estero da un'indigenza imminente.

Sezione 2: Condizioni per ottenere l'aiuto sociale

Art. 24 Sussidiarietà

L'aiuto sociale è concesso soltanto agli Svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato di residenza.

Art. 25 Pluricittadinanza

Agli Svizzeri all'estero che possiedono più nazionalità non viene di norma concesso l'aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante.

Art. 26 Motivi di esclusione

L'aiuto sociale può essere rifiutato o revocato se il richiedente:

- a. ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri;
- b. ottiene o tenta di ottenere aiuto sociale facendo scientemente dichiarazioni inesatte o incomplete;
- c. si rifiuta di informare gli organi di aiuto sociale sulla sua situazione personale o di autorizzarli ad assumere informazioni;
- d. non adempie le condizioni o gli oneri impostigli, oppure non notifica le modificazioni essenziali della sua situazione;

- e. non fa manifestamente quanto si potrebbe pretendere per migliorare la propria situazione;
- f. utilizza abusivamente le prestazioni di aiuto sociale.

Sezione 3: Prestazioni di aiuto sociale

Art. 27 Genere ed entità

¹ Genere ed entità dell'aiuto sociale sono determinati secondo le condizioni particolari dello Stato di residenza, tenendo conto dei bisogni vitali di uno Svizzero che vi risiede.

² Gli Svizzeri all'estero che percepiscono le prestazioni di aiuto sociale dallo Stato di residenza possono richiedere alla Confederazione un aiuto supplementare nel rispetto del principio di cui al capoverso 1.

Art. 28 Condizioni e oneri

Le prestazioni di aiuto sociale possono essere vincolate a condizioni e oneri.

Art. 29 Cessione e costituzione in pegno

¹ Le prestazioni di aiuto sociale della Confederazione, che sono state garantite, non possono essere né cedute né costituite in pegno.

² Ogni cessione o costituzione in pegno di aiuti sociali della Confederazione è nulla.

Art. 30 Rimpatrio

¹ La persona indigente può essere invitata a rimpatriare se tale provvedimento è nel suo interesse o in quello della sua famiglia. In questo caso la Confederazione non versa o cessa di versare prestazioni di aiuto sociale all'estero.

² Se la persona in questione rientra in Svizzera, la Confederazione assume a proprio carico le spese di rimpatrio. Può farsi carico delle spese di rimpatrio anche se la persona indigente decide spontaneamente di rimpatriare.

Art. 31 Spese di sepoltura

La Confederazione può assumere le spese per una decorosa sepoltura degli Svizzeri all'estero indigenti deceduti fuori della Svizzera, in quanto non vi provvedano i parenti o lo Stato di residenza.

Sezione 4: Procedura

Art. 32 Richiesta

¹ Gli Svizzeri all'estero che chiedono l'aiuto sociale della Confederazione devono rivolgersi alla rappresentanza competente.

² La rappresentanza esamina e completa la richiesta e la trasmette, con rapporto e proposta, al [competente Ufficio federale].

Art. 33 Decisione

¹ L'[Ufficio federale] decide in merito alle richieste sottopostegli e si fa garante dell'aiuto sociale che accorda.

² In casi urgenti, la rappresentanza concede l'aiuto indispensabile; ne informa l'[Ufficio federale].

³ L'[Ufficio federale] può autorizzare le rappresentanze svizzere a concedere direttamente ulteriori prestazioni di aiuto sociale.

Art. 34 Collaborazione delle società di soccorso

Le rappresentanze possono chiedere la collaborazione delle società svizzere di soccorso all'estero.

[Art. 35 Trattamento dei dati

¹ Allo scopo di esaminare le richieste, la rappresentanza e l'Ufficio federale gestiscono una collezione di dati concernenti i richiedenti.

² La collezione di dati può contenere dati relativi al patrimonio e al reddito e dati degli di particolare protezione relativi a prestazioni di aiuto sociale e alla salute.]⁶

Sezione 5: Restituzione

Art. 36 Obbligo di restituzione

¹ Le prestazioni di aiuto sociale devono essere restituite se il beneficiario non ha più bisogno dell'aiuto sociale ed è garantito un adeguato sostentamento per sé e per la sua famiglia.

² Non devono essere restituite le prestazioni di aiuto sociale ricevute prima del conseguimento della maggiore età, o da questo momento in poi a titolo d'aiuto all'istruzione.

⁶ [Il presente articolo è eliminato se l'ufficio competente dell'applicazione dell'articolo 3, attualmente presso l'Ufficio federale di giustizia, dovesse essere attribuito al DFAE. In questo caso la legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri (RS 235.2) contempla le necessarie disposizioni.]

³ Chiunque ha ottenuto per sé o per altri prestazioni di aiuto sociale fornendo consapevolmente dichiarazioni inesatte o incomplete è tenuto in tutti i casi alla restituzione.

⁴ Gli eredi sono tenuti a restituire le prestazioni di aiuto sociale di cui ha beneficiato il defunto, nella misura in cui si trovano arricchiti dall'eredità.

⁵ L'[Ufficio federale] decide circa la restituzione. Se le circostanze lo giustificano, esso può rinunciare interamente o parzialmente alla restituzione.

Art. 37 Durata dell'obbligo di restituzione e crediti senza interessi

¹ La restituzione di una prestazione di aiuto sociale non può più essere richiesta dieci anni dopo che è stata concessa, salvo che il credito sia stato stabilito contrattualmente o per decisione dell'[Ufficio federale].

² I crediti derivanti dall'obbligo alla restituzione non fruttano interessi.

Sezione 6: Ripartizione delle spese

Art. 38

¹ La Confederazione assume le spese derivanti dalle prestazioni di aiuto sociale concesse in base al presente capitolo.

² Le spese, che la Svizzera dovesse rimborsare a un altro Stato in base a una convenzione d'assistenza, sono a carico della collettività competente del Cantone d'origine.

Capitolo 5: Sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero

Art. 39

¹ La Confederazione può sostenere le istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera oppure che concedono aiuti agli Svizzeri all'estero.

² In particolare può concedere aiuti finanziari all'Organizzazione degli Svizzeri all'estero per tutelare gli interessi e assicurare l'informazione degli Svizzeri all'estero.

³ Il DFAE stipula convenzioni di prestazioni con le istituzioni e vi definisce i diritti e i doveri delle istituzioni e l'aiuto finanziario della Confederazione.

[Titolo 3: Scuole svizzere e altre forme di trasmissione dell'istruzione svizzera all'estero]⁷

[Art. 40-54]

Titolo 4: Protezione consolare e altri servizi consolari a favore delle persone all'estero

Capitolo 1: Protezione consolare

Sezione 1: Condizioni

Art. 55 Persone fisiche

¹ La protezione consolare può essere concessa alle seguenti persone fisiche:

- a. Svizzeri all'estero e cittadini svizzeri che soggiornano all'estero;
- b. persone per le quali la Svizzera assume funzioni di protezione.

² Può essere concessa anche a cittadini svizzeri che possiedono più nazionalità a condizione che non ricevano già aiuto da un altro Stato.

³ Una persona che possiede, oltre alla nazionalità svizzera, anche la nazionalità del Paese ospitante può beneficiare della protezione consolare svizzera se lo Stato di residenza non vi si oppone.

Art. 56 Persone giuridiche

¹ La protezione consolare può essere concessa a persone giuridiche che:

- a. sono soggette al diritto svizzero e sono organizzate conformemente alle sue disposizioni; e
- b. la sede della loro effettiva amministrazione è situata in Svizzera.

² A titolo sussidiario può essere accordata anche alle persone giuridiche all'estero se queste sono controllate da un cittadino svizzero o da una persona fisica ai sensi del capoverso 1 e lo Stato di residenza non vi si oppone.

³ Per controllo ai sensi del capoverso 2 si intende che la persona che lo detiene:

- a. dispone direttamente della maggioranza dei voti all'interno dell'organo supremo;
- b. dispone direttamente del diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione; oppure
- c. può esercitare un'influenza predominante in virtù degli statuti, dell'atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi.

⁷ Solo nel caso in cui sia integrato nella presente legge il progetto di legge federale sulla formazione svizzera all'estero.

Art. 57 Protezione di interessi di terzi

¹ La Confederazione può assumere la protezione degli interessi di persone fisiche o giuridiche di uno Stato terzo. La decisione spetta al Consiglio federale.

² La protezione di questi interessi non può andare al di là di quella prevista per gli Svizzeri.

Sezione 2: Sussidiarietà, limitazione e responsabilità della Confederazione

Art. 58 Sussidiarietà

La Confederazione può sostenere persone fisiche e giuridiche all'estero che non sono in grado o non possono essere ragionevolmente tenute ad assumere da sole, o con l'aiuto di terzi, la tutela dei propri interessi.

Art. 59 Limitazione della protezione consolare

¹ Non sussiste alcun diritto alla protezione consolare.

² La Confederazione può rifiutare o limitare un aiuto in particolare se:

- a. c'è il rischio che sia pregiudizievole agli interessi in materia di politica estera della Confederazione;
- b. mette in pericolo altre persone;
- c. la persona in questione non osserva le raccomandazioni della Confederazione oppure ha dato prova di negligenza in altro modo;
- d. la persona in questione ha abusato di precedenti aiuti.

³ Rimangono riservati i casi in cui la vita o l'incolumità della persona in questione sia minacciata.

Art. 60 Responsabilità della Confederazione

¹ La responsabilità della Confederazione è disciplinata dalla legge sulla responsabilità del 14 marzo 1958⁸, fatto salvo il capoverso 2.

² La Confederazione non risponde:

- a. di raccomandazioni pubblicate e di aiuti forniti;
- b. se la persona in questione non osserva le raccomandazioni della Confederazione o ha dato prova di negligenza in altro modo.

⁸ RS 170.32

Sezione 3: Aiuti

Art. 61 Assistenza generale all'estero

¹ L'assistenza generale comprende in particolare gli aiuti prestati in caso di malattia e infortunio oppure alle vittime di un grave crimine.

² Nei procedimenti giudiziari all'estero le rappresentanze possono raccomandare una consulenza legale sul posto, senza garanzia.

³ In casi particolari la Confederazione può partecipare a operazioni di ricerca e salvataggio. In caso di decesso all'estero di una persona, informa i familiari del defunto.

⁴ Le rappresentanze possono intervenire presso le autorità locali e centrali dello Stato di residenza tramite i canali consolari e diplomatici.

Art. 62 Privazione della libertà

¹ La rappresentanza, la quale viene a sapere che una persona è stata privata della libertà all'estero, si informa presso le autorità dello Stato di residenza sui motivi di questo provvedimento.

² La rappresentanza s'impegna in particolare per:

- a. mettersi in contatto con la persona in questione oppure incontrarla, se è opportuno e la persona in questione lo chiede;
- b. garantire che siano rispettati il diritto a condizioni di detenzione dignitose, le garanzie procedurali e il diritto alla difesa della persona in questione.

Art. 63 Prestiti d'emergenza

La Confederazione può concedere prestiti senza interessi, dietro obbligo di rimborso, a persone fisiche in difficoltà che si trovino provvisoriamente all'estero:

- a. per pagare il viaggio di ritorno;
- b. come aiuto transitorio;
- c. per pagare le spese ospedaliere e mediche.

Art. 64 Situazioni di crisi

¹ Ogni rappresentanza si avvale di un dispositivo di crisi, in particolare in caso di conflitti armati, attacchi terroristici, disordini politici, incidenti della circolazione e catastrofi naturali.

² Il DFAE e le rappresentanze informano le persone fisiche e i loro familiari in caso di una situazione di crisi e prestano loro tutta l'assistenza possibile.

³ Le raccomandazioni del DFAE in materia di sicurezza devono essere osservate. Se la situazione di crisi perdura, il DFAE può raccomandare di lasciare la regione di crisi. Le persone coinvolte decidono di lasciare la regione di crisi liberamente, a proprio rischio e a proprie spese.

⁴ La Confederazione può associarsi a operazioni di ricerca e salvataggio da parte dello Stato di residenza o di altri Stati.

⁵ In determinate situazioni di crisi, in particolare nei conflitti armati e in caso di disordini politici, può consegnare lettere di protezione alle persone fisiche e giuridiche per la loro sicurezza personale o per quella dei loro beni.

⁶ In caso di guerra o gravi disordini può concedere un aiuto finanziario limitato nel tempo alle persone fisiche che hanno perso senza colpa i mezzi di sussistenza all'estero.

Art. 65 Rapimenti e cattura di ostaggi

¹ La Confederazione può prestare assistenza alle persone fisiche vittime di un rapimento o prese in ostaggio all'estero.

² La rappresentanza, la quale viene a conoscenza di un rapimento o di una presa di ostaggi, s'impegna per trovare aiuti sul posto. In particolare invita le autorità competenti dello Stato di residenza ad adottare le misure necessarie.

Capitolo 2: Altri servizi consolari a favore di persone all'estero

Sezione 1: Servizi consolari del DFAE

Art. 66 Servizi amministrativi

¹ Il DFAE fornisce i servizi consolari di natura amministrativa, che non siano disciplinati da altre leggi o forniti da altri servizi, in particolare legalizzazioni, attestazioni, certificazioni da parte di una rappresentanza, depositi effettuati in una rappresentanza o atti trasmessi alle autorità svizzere tramite una rappresentanza.

² Il Consiglio federale definisce questi servizi per via d'ordinanza.

Art. 67 Consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio

¹ Il DFAE offre un servizio d'informazione e di consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 della legge sul collocamento del 6 ottobre 1989.

² Il servizio di consulenza informa gli Svizzeri rimpatriati sulle prescrizioni d'entrata e le condizioni di vita.

Art. 68 Navigazione marittima

Le rappresentanze forniscono servizi consolari nelle questioni concernenti la navigazione marittima ai sensi degli articoli 43, 56, 57, 59, 65, 82, 119 e 120 della legge federale del 3 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera¹⁰.

⁹ RS 823.11

¹⁰ RS 747.30

Sezione 2: Servizi consolari di competenza di altri dipartimenti

Art. 69 Questioni di stato civile

¹ Il DFAE assicura il coordinamento tra le rappresentanze e l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) all'Ufficio federale di giustizia.

² Le rappresentanze ricevono le comunicazioni concernenti le questioni di stato civile e riguardanti i cittadini svizzeri all'estero, le trasmettono all'UFSC e apportano le modifiche al registro degli Svizzeri all'estero.

Art. 70 Cittadinanza

¹ Il DFAE coadiuva l'Ufficio federale della migrazione (UFM) nelle questioni relative alla cittadinanza.

² Le rappresentanze concorrono in particolare agli accertamenti dei fatti che devono essere condotti all'estero ai sensi degli articoli 10, 21, 23 e 28 della legge sulla cittadinanza del 29 settembre 1952¹¹.

Art. 71 Documenti d'identità

Il DFAE coadiuva l'Ufficio federale di polizia in caso di rilascio, ritiro e perdita di documenti d'identità all'estero ai sensi degli articoli 4–6, 7 e 8 della legge sui documenti d'identità del 22 giugno 2001¹².

Art. 72 Notificazione in materia militare

¹ Il servizio militare degli Svizzeri all'estero che possiedono più nazionalità è disciplinato dagli articoli 4, 5 e 27 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995¹³.

² Negli affari militari le rappresentanze forniscono in particolare i seguenti servizi consolari:

- a. trasmissione di domande di congedo all'estero di cittadini svizzeri che hanno omissso di farne domanda al momento del loro espatrio;
- b. rilascio del foglio militare ai cittadini svizzeri che sono annunciati presso una rappresentanza e raggiungono la maggiore età;
- c. informazioni agli Svizzeri all'estero, che scelgono volontariamente di sostenere il reclutamento e svolgere la scuola reclute e i servizi d'istruzione in Svizzera;
- d. informazioni agli Svizzeri all'estero che possiedono più nazionalità in merito al servizio militare e al riconoscimento dell'adempimento dell'obbligo militare nell'ambito di un accordo bilaterale.

¹¹ RS 141.0

¹² RS 143.1

¹³ RS 510.10

Art. 73 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità

Il DFAE coadiuva la Cassa svizzera di compensazione e l'ufficio AI per l'assicurazione facoltativa all'estero conformemente a:

- a. l'articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. l'articolo 1b della legge federale del 19 giugno 1959¹⁵ su l'assicurazione per l'invalidità.

Titolo 5: Finanziamento, emolumenti e rimborso delle spese

Art. 74 Finanziamento

L'Assemblea federale autorizza con decreto federale semplice che copre un periodo di più anni il tetto di spesa per i contributi conformemente all¹⁶:

- a. l'articolo 21 (misure di promozione);
- b. l'articolo 38 capoverso 1 (aiuto sociale);
- c. l'articolo 39 (sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero);
- d. [articoli XX–YY (scuole svizzere all'estero)]
- e. l'articolo 63 (prestiti d'emergenza).

Art. 75 Emolumenti

Ai sensi dell'articolo 46a capoversi 2-4 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione¹⁷ il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni, le prestazioni e altri atti ufficiali ai sensi della presente legge.

Art. 76 Rimborso delle spese

¹ Le persone che hanno usufruito di un servizio consolare rimborsano le spese sostenute dalla Confederazione.

² Le spese sono rimborsate anche nel caso in cui la Confederazione abbia fornito il servizio senza richiesta da parte della persona in questione, tuttavia in base alla sua presunta volontà e nel suo interesse.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli e le eccezioni.

¹⁴ RS 831.10

¹⁵ RS 831.20

¹⁶ Nel caso in cui sia integrato nella presente legge (titolo 3) il progetto di legge federale sulla formazione svizzera all'estero, si tiene conto della lett. d.

¹⁷ RS 172.010

Art. 77 Rinuncia agli emolumenti e al rimborso delle spese

In caso di indigenza della persona in questione o per altre importanti ragioni può essere concessa una dilazione oppure condonato parzialmente o totalmente il pagamento degli emolumenti o del rimborso spese. Se il pagamento dell'emolumento o del rimborso spese viene condonato parzialmente o totalmente, è necessario considerare se la persona in questione ha dato prova di negligenza.

Titolo 6: Disposizioni finali

Art. 78 Amministrazione della giustizia

¹ La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

² Le decisioni delle rappresentanze in materia di aiuto sociale ai sensi dell'articolo 33 capoversi 2 e 3 possono essere oggetto di un ricorso all'[Ufficio federale].

Art. 79 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge.

² Emana le disposizioni di esecuzione.

³ Nomina il dipartimento incaricato dell'applicazione della presente legge.

⁴ Per essere valide, le disposizioni cantonali di esecuzione devono essere approvate dalla Confederazione. [Fatto salvo l'ambito di competenza dei Cantoni patroni ai sensi dell'articolo X.]¹⁸

Art. 80 Assistenza amministrativa e collaborazione internazionale

¹ I servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni cooperano tra loro gratuitamente. Il DFAE può stipulare convenzioni di prestazioni con servizi cantonali per prestazioni straordinarie.

² Gli uffici della Confederazione e le rappresentanze possono collaborare con autorità straniere nei limiti delle proprie competenze.

³ Il Consiglio federale può stipulare accordi internazionali sui servizi in ambito consolare.

Art. 81 Statistiche

Il Consiglio federale può ordinare i rilevamenti statistici necessari ai fini della presente legge e affidarne l'analisi all'Ufficio federale di statistica o al DFAE ai sensi della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale¹⁹ e dell'articolo 4 della legge

¹⁸ Solo nel caso in cui sia integrato nella presente legge (titolo 3) il progetto di legge federale sulla formazione svizzera all'estero.

¹⁹ RS 431.01

federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri²⁰.

Art. 82 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 83 Disposizioni transitorie

¹ Le prestazioni concesse dalla Confederazione in virtù del al diritto anteriore continuano ad essere prestate anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.

² Le scuole svizzere, riconosciute in virtù del diritto anteriore, sono riconosciute anche ai sensi della presente legge.

³ Il passaggio dei contributi in virtù del diritto anteriore agli aiuti finanziari ai sensi del titolo 3 si effettua gradualmente nell'arco di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. L'ammontare degli aiuti finanziari calcolati sulla base del titolo 3 è paragonato all'ultimo contributo versato ai sensi del diritto anteriore. La differenza è compensata in tre rate uguali sull'arco di tre anni.]²¹

Art. 84 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

²⁰ RS 235.2

²¹ Solo nel caso in cui sia integrato nella presente legge (titolo 3) il progetto di legge federale sulla formazione svizzera all'estero.

Allegato
(Art. 83)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

I seguenti atti normativi sono abrogati:

- a. legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero²²;
- b. legge federale del 21 marzo 1973 sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero²³;
- [c. legge federale del 9 ottobre 1987 concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero²⁴;]
- d. decreto federale del 22 giugno 1962 concernente la concessione di una garanzia sussidiaria alla Società cooperativa «Fondo di solidarietà degli Svizzeri all'estero»²⁵;

II

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

[1. Legge del 17 giugno 2005 sul tribunale amministrativo federale²⁶

Art. 32 cpv. 1 lett. i (nuova)

¹ Il ricorso è inammissibile contro:

- i. il riconoscimento delle scuole svizzere all'estero e il rifiuto o il ritiro di questo riconoscimento.]²⁷

[2. Legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri²⁸

Art. 4 cpv. 1, cpv. 2 lett. a, cpv. 3 lett. c (nuova) e cpv. 5 (nuovo)

¹ Le rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero (rappresentanze) gestiscono, allo scopo di adempiere i compiti consolari, un registro degli Svizzeri all'estero con i dati delle persone immatricolate presso la rappresentanza, dei loro coniugi e dei loro figli.

²² RU 1976 1805, 1991 2388, 2002 3193, 2007 4637, 2009 5685, 2011 725

²³ RU 1973 1976, 2000 1915, 2006 2197, 2008 3437, 2009 5685, 2011 725

²⁴ RU 1988 1096, 2006 2197, 2008 3437, 2011 5227

²⁵ RU 1962 1185

²⁶ RS 173.32

²⁷ Solo nel caso in cui sia integrato nella presente legge (titolo 3) il progetto di legge federale sulla formazione svizzera all'estero.

²⁸ RS 235.2

² Le rappresentanze e i servizi competenti del Dipartimento trattano inoltre i dati riguardanti:

- a. gli Svizzeri all'estero e gli Svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero, eventualmente i loro coniugi e i loro figli nell'ambito della protezione consolare;

³ Le collezioni di dati possono contenere:

- c. dati degni di particolare protezione relativi alla salute delle persone che hanno chiesto l'aiuto sociale o un prestito nonché i dati sul loro patrimonio e sul loro reddito.

⁵ A condizione che non vi si opponga alcun interesse privato preponderante, il DFAE è autorizzato a comunicare i dati all'Ufficio federale di statistica.]

3. Legge sull'armonizzazione dei registri del 23 giugno 2006²⁹

Art. 2 cpv. 1 lett. d

¹ La presente legge si applica ai seguenti registri:

- d. il sistema d'informazione Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all'estero (VERA) del Dipartimento federale degli affari esteri;

4. Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera³⁰

Art. 81

Abrogato

5. Legge sul collocamento del 6 ottobre 1989³¹

Art. 25 cpv. 1, 2 e 2^{bis} (nuovo)

¹ Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) gestisce un servizio di consulenza, che procura, senza garanzia di esattezza, informazioni sulle prescrizioni d'entrata, sulle possibilità di lavoro e sulle condizioni di vita nei Paesi esteri e le trasmette alle persone che desiderano esercitare un'attività lucrativa all'estero.

² La SECO sostiene i cittadini svizzeri che desiderano rimpatriare nella ricerca di un posto di lavoro e coordina gli sforzi degli uffici del lavoro nel collocamento dei rimpatriati svizzeri.

^{2bis} La Confederazione può sostenere la ricerca di posti di lavoro all'estero con altre misure.

Art. 35 cpv. 3 lett. b

²⁹ RS 431.02

³⁰ RS 747.30

³¹ RS 823.11

³ I seguenti uffici possono accedere al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i loro compiti legali:

- b. il DFAE;